

Da ARCRE 266

## Definizione della libertà nell'islam contemporaneo

(pubblicato originariamente in «The Conversation»)

20/06/2018 di [Marc Léonard](#)



Il Corano di Gerusalemme

Di Constance Arminjon – Scuola di Studi Superiori (EPHE)

*Constance Arminjon è intervenuto al seminario «Libertà di religione e di pensiero nel Mediterraneo: le nuove sfide» del Collegio dei Bernardini.*

---

Il diritto musulmano classico, che informa, in misura variabile, il diritto degli Stati musulmani contemporanei (diritto familiare, diritto costituzionale, diritto penale), ammette la libertà di culto e la accorda alle comunità riconosciute dall'islam (giudaismo, cristianesimo, zoroastrismo). Ma sanziona la libertà di pensiero, di convinzione o di credo se prendono la forma dell'abbandono dell'islam (apostasia) o di una dottrina ritenuta una eresia.

Inoltre, l'eresia è generalmente confusa nel diritto penale con l'apostasia in senso stretto. La libertà di coscienza non fa parte della terminologia giuridica islamica. Nel diritto musulmano, la nozione di libertà di pensiero corrisponde alla libertà di coscienza.

## **Una controversia recente circa i diritti dell'Uomo.**

Nelle riflessioni dei pensatori sunniti e sciiti sui diritti dell'Uomo, la libertà nelle sue diverse forme, occupa un posto variabile e viene definita in modi diversi. A volte assente dalla riflessione, a volte riaffermata secondo le dottrine del diritto musulmano classico, la libertà rappresenta, al contrario, secondo alcuni pensatori sunniti e sciiti, il cardine di dottrine che mirano a rifondare il diritto musulmano e la teologia

Prima di considerare queste varianti, occorre ricordare lo scarto cronologico tra l'adesione degli Stati musulmani alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 e l'emergere della questione dei diritti dell'Uomo nel pensiero islamico sia sunnita che sciita. Se quasi tutti gli Stati musulmani indipendenti nel 1948 adottarono la Dichiarazione universale, questo testo non fu subito oggetto di dibattiti. Nell'islam sunnita come sciita, le controversie sui diritti dell'Uomo cominciarono solo negli anni '70 e si ampliarono a partire dagli anni '90.

Negli anni '70, i testi sui diritti dell'Uomo consistevano principalmente in apologie polemiche del diritto musulmano. Le libertà non vi venivano esaminate, poiché l'attenzione era basata solo sulle questioni che riguardavano l'eguaglianza. A partire dagli anni '90, la questione dell'accordo tra diritto musulmano e diritti dell'Uomo, ha motivato delle sostanziali riformulazioni delle dottrine giuridiche. Presso i sapienti religiosi così come presso i pensatori laici, il posto della libertà è considerevolmente variato.

## **La libertà di convinzione, una questione a volte negletta.**

A volte, la questione stessa della libertà è negletta. Anzi, nel rifiutare i fondamenti filosofici della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, l'ayatollah iraniano Javâdî Âmolî ricusa il principio dell'autonomia ma non tratta delle libertà. Più recentemente il Grande Ayatollah sciita iraniano Sâneçî ha consacrato quattro opere ai diritti dell'Uomo nelle quali elabora una nuova metodologia in vista di modificare alcuni precetti discriminatori del diritto penale e del diritto familiare. Ma non esamina alcuna questione inerente alle libertà.

Di solito, i pensatori musulmani apprendono la libertà di convinzione nei termini del diritto musulmano classico. In una tonalità spesso apologetica, mettono davanti la tradizione storica del riconoscimento limitato delle minoranze religiose tralasciando la questione della libertà di convinzione. Tra i pensatori sunniti, alcuni autori laici (nel senso statutario del termine) e dei sapienti religiosi hanno esaminato le libertà nel quadro dei diritti che si apparentano per forma e contenuti alle Dichiarazioni dei diritti dell'Uomo fatte in nome dell'islam, e particolarmente alla Dichiarazione del Cairo del 1990 dell'Organizzazione della conferenza islamica. Nell'islam sciita, gli studiosi che adottano un metodo analogo, giungono alla libertà nel quadro dei diritti.

In Tunisia e in Iran, paesi che sono con l'Egitto i poli principali delle controversie dottrinali sui diritti dell'Uomo, alcuni eminenti pensatori fanno della libertà e dell'uguaglianza i due criteri maggiori della loro critica dell'eredità giuridica islamica. Oltre ai pilastri della libertà e dell'uguaglianza, la ragione soggettiva occupa un posto decisivo e viene a trovarsi allo stesso rango della Legge rivelata. Questi pensatori fanno prevalere una concezione della fede centrata sulla libera coscienza

individuale, rispetto al concetto classico che informa ancora in grande misura i diritti statali, in cui la dimensione collettiva dell'identità religiosa è preponderante.

Nel mondo sciita le critiche più vigorose della tradizione giuridica islamica sono un fatto dei religiosi. Al contrario, nel mondo sunnita, coloro che contestano le restrizioni delle libertà e vogliono rifondare il diritto accordando un posto centrale alla libertà di convinzione e di coscienza, sono stati fino ad oggi dei pensatori laici.

## **La libertà di sottomettersi solo a Dio**

Invece di esaminare la nozione di libertà religiosa, alcuni pensatori sunniti formulano delle posizioni dogmatiche sulla fede e la natura del credere. Secondo la loro concezione, l'apostasia è nella maggior parte dei casi, un modo velato di ribellarsi contro i culti, le tradizioni, le leggi religiose e le leggi civili, cioè contro i fondamenti dello Stato. Senza determinare sempre la sanzione dell'apostasia, la considerano come un crimine, conformemente al diritto musulmano classico.

Tra gli autori sciiti che hanno abordato i Diritti dell'Uomo, alcuni rivendicano una differenza tra l'islam e le altre tradizioni a proposito della libertà. Nell'islam, la libertà consisterebbe nel sottomettersi solo a Dio, mentre nelle altre tradizioni, la libertà significherebbe la libertà di scegliere tutto. Ma, l'islam condanna il rifiuto della religione.

Altri studiosi assimilano la libertà di pensiero alla libertà di espressione e considerano che la libertà di cambiare opinione è inclusa nella libertà di pensiero. Tale libertà è tuttavia circoscritta, poiché nessuno ha il diritto di offendere il credo degli altri né di ciò che essi considerano sacro. Inoltre, questi autori giustificano le restrizioni delle libertà religiose rivolte ai non musulmani invocando i diritti della maggioranza musulmana negli Stati musulmani.

## **Un islam secondo coscienza**

Contrariamente a queste idee apologetiche, alcuni giuristi laici sunniti e alcuni religiosi sciiti deplorano le restrizioni delle libertà di pensiero e di coscienza prevalenti nell'islam. Precisamente, il giurista tunisino Yadh Ben Achour distingue i potenziali conflitti tra le libertà di coscienza, di espressione e di religione: la libertà di coscienza può trovarsi in conflitto con la libertà di religione, intesa come la libertà di una data comunità religiosa di applicare le sue regole a scapito della libertà di coscienza.

Ben Achour mostra anche le ambiguità della nozione di «diffamazione delle religioni», che può compromettere la libertà di coscienza. Congiuntamente, egli promuove l'emergere di un islam «secondo coscienza», poiché è convinto che la libertà di coscienza ha un posto centrale nella concezione moderna dei diritti dell'Uomo.

Nell'islam sciita, due religiosi hanno sviluppato delle dottrine comparabili. Secondo Mohsen Kadivar, si deve rispettare il diritto di ciascuno di scegliere la propria religione e di cambiare religione e di passare da un «islam di costrizione» a un «islam di convinzione». Nello stesso senso, Mohammad Mojtaba Shabestari sostiene che la libertà è inerente alla fede. Partendo da questa ridefinizione dell'esperienza religiosa, essi aprono a una rifondazione del diritto e della teologia islamica.

e